

Con la presente si informa il lavoratore su alcuni aspetti tratti dal vigente C.C.N.L. - Operatori Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi:

Art. 47 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di categoria vigente può dar luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:

- a) richiamo verbale
- b) ammonizione scritta
- c) multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni
- e) licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 49.

Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito in sua difesa.

Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.

Se il provvedimento non verrà adottato entro i 15 giorni lavorativi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte.

Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce, ovvero, di un componente la rappresentanza sindacale unitaria.

La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

Qualora il lavoratore entro i 5 giorni dalla contestazione, dichiari formalmente l'intenzione di avvalersi dell'assistenza di un rappresentante sindacale, l'eventuale incontro tra lavoratore e rappresentante sindacale con l'impresa dovrà tenersi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla contestazione, nella provincia o nel comune ove insiste il relativo appalto (cui il lavoratore è adibito), decorsi i quali le giustificazioni potranno essere presentate solo per iscritto, entro i successivi 3 giorni.

Tale termine decade qualora l'incontro non possa tenersi per causa imputabile al datore di lavoro.

L'adozione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

I provvedimenti disciplinari di cui sopra alle lettere b), c) e d) potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.

Il licenziamento per mancanze di cui ai punti A) e B) dell'art. 49 potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall'art. 7 della legge n° 604 del 15.07.66 confermate dall'art. 18 della legge n° 300 del 20.05.1970 (statuto dei lavoratori allegato).

Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro adozione.

Art. 48 – AMMONIZIONI SCRITTE, MULTE E SOSPENSIONI

Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che:

- a) non si presenti a lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;
- b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
- c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
- d) esegua negligenza o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
- e) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dell'azienda e del committente;
- f) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l'orario di lavoro;
- g) fuori dall'azienda compia, per conto terzi, lavoro di pertinenza dell'azienda stessa;
- h) contravvenga al divieto di fumare;
- i) in altro modo, trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'appalto.

L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo. L'importo delle multe, che non costituiscono risarcimento danni, è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali.

Art. 49 – LICENZIAMENTO PER MANCANZE

A) – Licenziamento con preavviso.

Rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

- insubordinazione ai superiori
- sensibile danneggiamento colposo al materiale dell'azienda
- rissa sul luogo di lavoro
- assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie;
- abbandono del posto di lavoro da parte del personale di sorveglianza, custodia e controllo;
- condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa, successivamente all'assunzione, non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 48, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 48, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 47.

B) – Licenziamento senza preavviso.

Rientrano nelle infrazioni di cui sopra, oltre grave nocuo morale o materiale o che compia azioni che costituiscono delitto a termine di legge:

- grave insubordinazione ai superiori
- furto nell'azienda o presso il committente
- trafugamento di schizzi o disegni di macchine, di utensili o di altri oggetti o documenti dell'azienda o del committente
- danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale del committente
- fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti
- esecuzione, senza autorizzazione di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi con l'impiego di materiali dell'azienda;
- rissa nell'interno dei reparti di lavorazione.